CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

CAP 37057 Provincia di Verona C.F. 00360350235 Tel. 045 8290111 Fax. 045 9251163

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 30/09/2025

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHE' PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, DAL 1 OTTOBRE 2025 FINO AL 30 APRILE 2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE**:**

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta -spesso in maniera consecutiva per più giorni -superano il valore limite dei 50 µg/m3;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" (di seguito Accordo di Bacino Padano), che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con decreto 7 novembre 2017 n. 186, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020, in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di San Giovanni Lupatoto risulta inserito nella zona Agglomerato Urbano di Verona;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Accordo di Bacino Padano, all'art. 2, comma 1, lettera g) e all'art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;
- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 377 del 15.4.2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA).

CONSIDERATO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con DGR 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025 la Regione ha approvato l'aggiornamento del PRTRA che contiene nell'allegato A1 le schede delle misure di Piano con l'individuazione delle limitazioni alle attività umane nel periodo invernale al fine di ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera;

VISTO l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

RICHIAMATI:

- il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 290, comma 4;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 1, della Legge n. 103 del 10 agosto 2023, di conversione del D.L. 13 giugno 2023 n. 69, consente le pratiche agricole di cui all'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, e, quindi, gli abbruciamenti nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, e il comma 2 del medesimo articolo prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTA la risposta formulata dalla Regione Veneto ai quesiti sollevati dal Comune di Verona, con nota prot. 328101 del 8 settembre 2023, risposta che la Provincia di Verona ha inoltrato a tutti i Comuni veronesi in data 5 ottobre 2023 prot. 51570, con la quale comunica che:

- le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per l'anno 2022 sono state pubblicate, così come previsto, nel sito istituzionale della Regione, e risulta essere compreso l'agglomerato di Verona;
- ad integrazione di quanto previsto dal D.L. 69/2023, rimane valido quanto previsto dalla DGR 283/2021 secondo la quale il divieto di abbruciamento si applica sull'intero territorio regionale nel periodo 1° ottobre – 30 aprile;
- si rende necessaria l'integrazione di quanto già disposto dall'art. 10 del DL 69/2023, da attuarsi mediante ordinanze comunali: 1) per tutti i Comuni appartenenti alle zone: "Agglomerato Verona", di cui alla zonizzazione approvata con DGR 1855/2020 per l'estensione del divieto di abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;

RILEVATO che:

- l'Agglomerato di Verona risulta tra le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per l'anno 2023 come pubblicato nel sito istituzionale della Regione Veneto, e che pertanto è necessario vietare gli abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;
- il comma 6-bis dell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 prevede che "I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- nella centralina di riferimento (VR- Giarol Grande) è stato superato il limite di n. 35 giorni annui in relazione al valore limite di 50 microgrammi per metro cubo per il parametro PM10;

ORDINA

in tutto il territorio comunale, dal 1° ottobre 2025 fino al 30 aprile 2026, il rispetto dei seguenti divieti:

1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi **1 e 2 stelle**;
1. divieto di effettuare **combustioni all'aperto** di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell'articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;
2. **divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. Sono ammessi, solo nel caso di non allerta arancione o rossa, non più di due falò nel giorno del 6 gennaio 2026 (Falò dell'Epifania)** promossi o autorizzati dall'Ente comunale, previa richiesta da formulare obbligatoriamente tramite il portale di Impresa in un Giorno **entro il 15/12/2025,** contenente l'impegno degli organizzatori a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità.
   Restano esclusi dai divieti i barbecue/preparazione di caldarroste a combustibili solidi (legno, carbone di legno, ecc.) **non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria, ovverosia quelli preparati da privati cittadini.**
   In deroga all'ordinanza sindacale n. 123 del 8/5/2008, e **solo nel caso di non allerta arancione o rossa**, sono consentiti i barbecue a combustibili solidi (legno, carbone di legno, ecc.) per la tradizionale e storica festività denominata **"Festa delle Boche"** (vedasi allegato

A1 della D.G.R. n. 377 del 15/04/2025 azione operativa E.7 a) nell'area Parco all'Adige (zona Porto fino alla diga – passerella).

3. divieto di climatizzare i seguenti **spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari:
   • cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso:

- divieto fino al 30 aprile 2026 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi **1 - 2 - 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017, fino al 30 aprile 2026;
- divieto **assoluto** di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento (in allerta 1 e 2 non sono possibili deroghe di alcun tipo, come indicato nell'Allegato A alla DGRV 836 del 6 giugno 2017);
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2026, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

ed è inoltre fatto
OBBLIGO

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura misurata, dal 1° ottobre 2025 fino al 30 aprile 2026,** ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- **a massimi 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:**

  E.1 - residenza e assimilabili;
  E.1 - uffici e assimilabili;
  E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
  E.4 - attività commerciali e assimilabili;
  E.5 - attività sportive;

- **a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 –attività industriali ed artigianali e assimilabili;

- utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW **pellet** che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- **in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.**

INFORMA

che l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), vieta l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

AVVISA

che il Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito nella Legge 10 agosto 2023 n. 103, all'art. 10 comma 1 dispone quanto segue: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente,*

nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre".

Sanzioni previste:

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, ferme restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito nella Legge 10 agosto 2023 n. 103 all'art. 10 comma 4 "Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000".

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia provvederanno ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Per informazioni rivolgersi al Comando di Polizia Municipale (recapiti 045 8290221, indirizzo di posta elettronica polizia.municipale@comune.sangiovannilupatoto.vr.it) o all'Ufficio Ecologia del Comune (recapiti 045 8290256-287).

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia efficacia con decorrenza dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune;

- l'immediata diffusione della presente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web, nonché trasmissione:

  - All'Albo Pretorio - sede;
  - All'Ufficio Servizi Esterni Manutenzioni - sede;
  - All'Ufficio Ecologia - sede;
  - All'Ufficio Commercio - sede;
  - All'Ufficio Protocollo - sede;
  - Alla Prefettura di Verona – via Santa Maria Antica, 1 – 37121 Verona;
  - Al Comando del Corpo di Polizia Municipale;
  - Al Comando Carabinieri di San Giovanni Lupatoto;
  - Alla Provincia di Verona – Settore Ambiente - via Delle Franceschine, 10 – 37100 Verona:
    pec: polizia.provinciale.vr@pecveneto.it e pec: provincia.verona@cert.ip-veneto.net
  - Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ulss 9 di Verona - via Salvo D'Acquisto, n. 7, 37122 Verona: pec: prevenzione.aulss9@pecveneto.it
  - All'Arpav di Verona - via Dominutti, n. 8 - 37100 Verona: pec: dapvr@pec.arpav.it;
  - Al Dirigente Istituto Comprensivo 1 San Giovanni Lupatoto – via Cà Dei Sordi, 18 – pec: VRIC8AC00D@pec.istruzione.it
  - Al Dirigente Istituto Comprensivo 2 San Giovanni Lupatoto – via Ugo Foscolo, 13 – pec: vric8ad009@pec.istruzione.it

IL SINDACO
Avv. Attilio Gastaldello

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 si comunica:

- ✓ Amministrazione competente: Comune di San Giovanni Lupatoto;
- ✓ Oggetto del procedimento: ORDINANZA LIMITAZIONE IMPIANTI TERMICI;
- ✓ Istruttori Ufficio Ecologia: Francesca Perlini e Claudio Urban tel. 045 8290287-256, e-mail: francesca.perlini@comune.sangiovannilupatoto.vr.it;;
- ✓ Responsabile del Procedimento: Ufficio Ecologia - geom. Claudio Urban, tel. 045 8290256, e-mail: claudio.urban@comune.sangiovannilupatoto.vr.it ;
- ✓ Funzionario Elevata Qualificazione del Settore: arch. Fiorella Federici, tel. 045 8290269;
- ✓ Dirigente dell'Area Tecnica: arch. Margherita Romaniello, tel 045 8290258;
- ✓ Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Area Tecnica - Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) – Via Roma 18 – Orario di apertura, solo previo appuntamento telefonico 045 8290256.
- ✓ Domicilio digitale: *protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni Lupatoto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ATTILIO GASTALDELLO in data 30/09/2025